

# Il tax credit patrimonializzazione per le società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia

## Art. 26 DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

### Misure:

- **Credito d'imposta in favore degli investitori che effettuano conferimenti in denaro**
- **Credito d'imposta in favore della società ricapitalizzata**

Misure autorizzate nell'ambito del *Temporary framework* Covid-19, con la Decisione della Commissione Europea SA.57289 (2020/N) del 31 luglio 2020

- Limite massimo agevolazione: 800.000 euro

Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020

### Aspetti procedurali:

- Tetto di spesa di 2 miliardi di euro
- Preventiva istanza all'Agenzia delle entrate ai fini del rispetto del limite di spesa
- Riconoscimento dei crediti secondo l'ordine di presentazione

L'[articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio](#) introduce un **credito d'imposta, pari al 20%**, a favore di **persone fisiche e giuridiche** che effettuano conferimenti in denaro, **per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro**, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi

appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza *Covid-19*, **nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.**

Il credito è concesso a condizione che **l'aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020** e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L'investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 26 prevede che la **società conferitaria** può beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di "virtuosità" (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1°

gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall'Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020, (in "[Finanza & Fisco](#)" n. 23/2020, pag. 1374), stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

## **Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale**

**Società di capitali** aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

- abbiano un ammontare di **ricavi 2019** tra i **5 milioni e i 50 milioni**. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva

dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;

- **abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.**

## **Altri requisiti**

A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma 4):

- l'ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
- **la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023** (*Attenzione: la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali*);
- non possono beneficiare del credito d'imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
- nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

## **Società conferitaria**

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

- la società deve rispettare alcune specifiche condizioni di “*virtuosità*” (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, ecc.);
- la distribuzione di riserve prima dell’1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito.

**Per saperne di più (*link* sito Mef):**

**[Le slides della conferenza stampa: incentivi fiscali e Fondo Patrimoniale PMI](#)**

**[Esempio di applicazione dell’art. 26 del DL rilancio](#)**